



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Roma, 17 NOV. 2014

All'Ufficio SIA&T

SEDE

e, p.c.

Al S.A.P.A.F.

Via A. Valenziani, 5

00187 **ROMA**

Alla Federazione Nazionale

U.G.L./C.F.S.

SEDE

Al Sindacato Nazionale Forestale

SEDE

Alla F.N.S. C.I.S.L./C.F.S.

Via dei Mille, 36

00185 **ROMA**

Alla UIL- PA/CFS-DIRFOR

SEDE

Alla F.P. C.G.I.L./C.F.S.

SEDE

Prot. n. 1866 -
Allegati: 1

Oggetto: Publicazione sulla rete Intranet del Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato "Decreto del Capo del Corpo 17 novembre 2014 su modalità di svolgimento del 39° corso di formazione e specializzazione tecnico professionale per la nomina a vice ispettore in prova in esito al concorso bandito con D.C.C. 23 settembre 2011".

Ai fini della pubblicazione sulla rete Intranet, si trasmette, in allegato, copia del Decreto in oggetto specificato.

IL CAPO DELL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI

Pr. Dir. Ing. Luciano Marletta



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, e successive modificazioni, in particolare gli articoli da 15 a 18 sulla disciplina per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2011 adottato, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, e del combinato disposto degli articoli 17, comma 2, e 18, comma 1, del citato decreto legislativo 201/95;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 23 novembre 2011, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 29 novembre 2011, n. 94;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 24 luglio 2014, pubblicato sul Supplemento al Bollettino ufficiale del Corpo del 29 luglio 2014, come da avviso in pari data sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, n. 59, di approvazione delle graduatorie del predetto concorso;

VISTO il decreto del capo del Corpo forestale dello Stato 14 ottobre 2014 di rettifica delle graduatorie già approvate con il citato decreto 24 luglio 2014, per inserimento di n. 2 candidati, estromissione di n. 1 candidato e ricollocamento di n. 12 candidati;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 21 ottobre 2014 di nomina di n. 480 allievi vice ispettore e di ammissione alla frequenza del prescritto corso di formazione della durata di quindici mesi;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 3 novembre 2014 di approvazione del programma didattico relativo al corso di formazione per vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;

VISTE le note dal 21 al 27 ottobre 2014 con le quali i candidati idonei in posizione utile nelle varie graduatorie del concorso sono stati convocati, presso la Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale, presso la sede staccata di Rieti e presso il Centro di Formazione del Corpo forestale dello Stato di Ceva (CN), per il giorno 20 novembre 2014 al fine di frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico professionale;

VISTO il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 10 novembre 2014 di nomina di un ulteriore allievo vice ispettore, a seguito di ricorso giurisdizionale;

ATTESA la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2011, le modalità di svolgimento del 39° corso per la nomina a vice ispettore in prova del Corpo forestale dello Stato, le modalità degli esami finali del corso medesimo nonché la composizione della relativa commissione;

SENTITE le Organizzazioni sindacali del CFS aventi titolo;

DECRETA

Art. 1

Avvio del corso per la nomina a vice ispettore in prova

1. Per i motivi nelle premesse specificati, il corso di formazione e specializzazione tecnico professionale per la nomina a vice ispettore in prova, della durata di quindici mesi, ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera a), e 18, del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 201, e dell'articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2011, ha **inizio il 20 novembre 2014** e termine il **19 febbraio 2016** per le n. 481 unità nominate allievo vice ispettore in esito al concorso bandito con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato 23 novembre 2011.

2. Il corso è denominato *39° Corso "Fiume Brembo"*.

3. Agli allievi frequentanti il corso è garantito il regime convittuale presso le strutture della Scuola del Corpo forestale dello Stato.

4. Per l'intera durata del corso gli allievi sono amministrati dalla Scuola del Corpo forestale dello Stato.

5. La nomina a vice ispettore in prova, subordinata all'ottenimento del giudizio di idoneità al servizio e al superamento degli esami scritti e orali e delle prove pratiche di fine corso, è conferita con decorrenza, giuridica ed economica, dal giorno successivo alla data di conclusione del corso.

Art. 2

Durata ed articolazione

1. La durata complessiva del corso di formazione è di quindici mesi.

2. L'orario settimanale è articolato su cinque giornate lavorative, per complessive 36 (trentasei) ore settimanali, secondo quanto specificato nei provvedimenti del Capo del Servizio V-Comandante della Scuola da adottarsi ai sensi dell'articolo 11.

3. Il corso è articolato in periodi formativi teorici e pratici, compreso un modulo di accoglienza e orientamento, ed in un periodo conclusivo dedicato alla preparazione e svolgimento degli esami finali.

Art. 3

Organizzazione del corso

1. Il corso è svolto, sotto la direzione della Scuola del Corpo forestale dello Stato di Cittaducale (RI), presso la sede centrale, la sede staccata di Rieti ed i Centri di Formazione del Corpo forestale dello Stato di Ceva (CN) e, a decorrere dal 12 gennaio 2015, di Castel Volturno (CE), con possibilità di svolgimento, per eventuali attività specialistiche, anche presso le altre sedi della Scuola. A tale scopo il settore addestramento della Scuola è organizzato in sezioni, con a capo funzionari del ruolo Direttivo, nominati con decreto del Capo del Corpo su proposta del Capo del Servizio V – Comandante della Scuola, i quali collaborano per il corretto svolgimento del corso.

2. Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V – Comandante della Scuola, è nominato il Direttore del corso, appartenente al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato, in servizio presso una delle sedi Scuola, responsabile, d'intesa con il settore addestramento, della predisposizione dei calendari e dell'attuazione delle attività didattiche e addestrative.

3. Con decreto del Capo del Corpo, su proposta del Capo del Servizio V - Comandante della Scuola che lo presiede, è nominato il Consiglio didattico del corso

4. Al Consiglio di cui al comma 3 competono le funzioni relative all'individuazione dei docenti referenti per materia, la pianificazione per lo svolgimento delle attività didattiche, il coordinamento dell'attività formativa e la scelta degli strumenti di ausilio didattico. Il Consiglio relazione trimestralmente all'Ufficio relazioni sindacali.

Art. 4

Programma didattico

1. Il programma didattico del corso per la nomina a vice ispettore in prova è quello approvato con decreto del Capo del Corpo del 3 novembre 2014.

Art. 5

Metodologia didattica

1. Nell'ambito del corso è adottata una metodologia teorica nonché pratica, comprensiva di esercitazioni anche in ambiente esterno. La formazione prevede l'illustrazione degli aspetti teorici di riferimento e l'utilizzo di costanti esemplificazioni, anche attraverso la presentazione di situazioni di casi concreti ed elaborati originali, in relazione ai complessi compiti istituzionali del Corpo con particolare riferimento alla funzione e al ruolo della qualifica di vice ispettore. Un adeguato spazio sarà dedicato alle verifiche sul grado di apprendimento raggiunto dagli allievi durante il periodo di formazione pratica, anche al fine di riscontrare la rispondenza dei ritmi di lavoro e delle metodologie didattiche impiegate alle effettive necessità formative. Il programma didattico è diviso in due aree, la prima tecnico-giuridica e tecnico-ambientale, la seconda area operativa e tecniche di polizia. Questa ultima prevede lo svolgimento dei moduli specialistici e specialistici abilitativi.

Art. 6

Dimissioni ed espulsioni dal corso

1. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

- b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni, anche non continuativi, senza computare le assenze per maternità o infermità nel periodo del corso, o per più di centoventi, computando anche tali assenze;
- c) non sono dichiarati idonei al servizio o non superano gli esami finali del corso.

2. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della riduzione dello stipendio, di un quinto di una mensilità o di un decimo di due mensilità, ai sensi dell'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Corpo su proposta del Capo del Servizio V - Comandante della Scuola. La dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione; l'appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, sempreché non destinatario di provvedimento di destituzione, in conseguenza della dimissione o espulsione, cessa dall'aspettativa mantenendo il rapporto di servizio.

4. L'allievo, appartenente o meno ai ruoli del Corpo, ha diritto all'ammissione a corso successivo nei soli casi di dimissione per maternità o infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o comunque del corso; in tali casi partecipa al primo corso successivo, rispettivamente, ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri o al riconoscimento della sua idoneità. In ogni caso la decorrenza, giuridica ed economica, della nomina a vice ispettore in prova è quella prevista per il corso interamente frequentato e utilmente concluso.

Art. 7

Assenze dal corso

1. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, lettera b), si computano le giornate di effettiva attività didattica.

2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

3. Non sono in ogni caso considerate assenze dal corso:

a) le festività riconosciute in ambito nazionale, con sospensione della didattica dalle ore 13.00 del giorno antecedente alle ore 12.00 del giorno successivo;

b) i seguenti periodi di interruzione del corso:

- dalle ore 13.00 del 18 dicembre 2014 alle ore 12.00 del 12 gennaio 2015;
- dalle ore 13.00 del 27 marzo 2015 alle ore 12.00 del 13 aprile 2015;
- dalle ore 13.00 del 31 luglio 2015 alle ore 12.00 del 31 agosto 2015;
- dalle ore 13.00 del 17 dicembre 2015 alle ore 12.00 del 11 gennaio 2016.

Art. 8

Tipologie di assenza

1. Nei limiti di cui all'articolo 6 comma 1, lettera b), l'allievo può chiedere il permesso di assentarsi per i seguenti motivi adeguatamente documentati:

a) convocazione dell'Autorità giudiziaria;

b) motivi di salute;

c) motivate esigenze personali o familiari (assistenza coniuge o parenti/affini, nascita figlio, decesso congiunto, esami, accertamenti clinici, etc.);

d) mandati politico-amministrativi e incarichi sindacali.

2. I permessi sono chiesti al Direttore del corso e concessi dal Capo del Servizio V – Comandante Scuola.

Art. 9
Valutazione degli allievi

1. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria di fine corso.

2. Il giudizio di idoneità al servizio di cui all'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è espresso dal Capo del Servizio V – Comandante della Scuola, sentito il Direttore del corso e i responsabili delle sezioni del settore addestramento di cui all'articolo 3, con le modalità predeterminate con provvedimento del Capo del Servizio V- Comandante della Scuola da adottarsi ai sensi dell'articolo 11. Il giudizio deve essere motivato ed è espresso, per ciascun allievo, sulla base dei seguenti parametri: a) qualità morali e di carattere; b) doti di equilibrio; c) senso del dovere; d) senso della disciplina; e) senso di responsabilità; f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione; g) adattabilità al lavoro di gruppo; h) condotta; i) rendimento negli studi, compreso gli accertamenti intermedi; l) qualità fisiche. Il giudizio è sintetizzato in una nota valutativa, con l'attribuzione della valutazioni di idoneo al servizio o non idoneo al servizio. Il giudizio di idoneità presuppone una valutazione quantomeno di sufficienza quale media del complesso dei vari parametri e non può comunque essere rilasciato in presenza di una valutazione assolutamente negativa su un singolo parametro.

3. Gli esami finali comprendono:

a) un esame scritto consistente nella soluzione, in tempo predeterminato, di 60 quesiti teorici con risposta a scelta multipla sulle materie svolte durante il corso, con punteggio finale da 0 a 30;

b) un esame orale consistente in un colloquio sulle materie svolte durante il corso, con punteggio finale da 0 a 30;

c) una prova pratica consistente nella redazione di un elaborato ispirato ad un atto tipico della Stazione forestale, con punteggio finale da 0 a 30.

4. La graduatoria di fine corso è articolata su punteggi da 0 a 30 risultanti dalla media dei tre punteggi conseguiti ai sensi del comma 3; a parità di punteggio prevale l'ordine nella graduatoria di merito del concorso. Il corso si intende superato se l'allievo ottiene una media di almeno 18 punti e la nomina a vice ispettore in prova è conferita nell'ordine risultante dalla detta graduatoria di fine corso.

5. Gli esami finali sono svolti a cura di una commissione nominata con provvedimento del Capo del Corpo, composta da un presidente, con qualifica non inferiore a primo dirigente, e quattro membri appartenenti al ruolo direttivo dei funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo forestale, uno dei quali anche con funzioni di segretario.

6. Durante il corso gli allievi sosterranno uno o più accertamenti intermedi, diretti a verificare il livello di preparazione raggiunto nelle materie del corso; detti accertamenti non costituiscono elementi di valutazione per gli esami finali di cui al comma 3.

Art. 10
Disposizioni ulteriori per gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato

1. L'appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato, a decorrere dalla nomina ad allievo vice ispettore, è, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, per il periodo di frequenza del corso, collocato in aspettativa e, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto medesimo, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.

2. Tutti gli incarichi attribuiti decadono dal collocamento in aspettativa.

3. Agli allievi non spetta il trattamento di missione.

4. Durante l'aspettativa non matura il congedo ordinario e quello già maturato prima dell'inizio del corso è utilizzabile solo al termine dell'aspettativa.

5. La Scuola provvede per la custodia ed il deposito delle dotazioni individuali di armamento. Al termine della giornata didattica, l'allievo ha la possibilità di riprendere disponibilità dell'armamento.

6. Durante l'aspettativa non sono concedibili permessi ai sensi della L. 104/92. Resta salva, in caso di motivate esigenze familiari, la possibilità di chiedere permessi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c).

7. Non sono considerate assenze dal corso quelle del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato autorizzate per il mantenimento delle abilitazioni professionali già possedute e quelle per citazione dell'Autorità giudiziaria come teste per fatti inerenti il servizio.

Art. 11

Disposizioni integrative

1. Il Capo del Servizio V - Comandante della Scuola adotta i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. L'Ufficio relazioni sindacali trasmetterà alle Organizzazioni sindacali, per opportuna conoscenza, i provvedimenti emanati di cui al comma precedente.

Roma, 17 NOV. 2014

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

